



Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera (Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2024¹,
decreta:

I

La legge del 18 dicembre 1992² sulla Biblioteca nazionale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere le informazioni cartacee e stampate o salvate su altri supporti, incluse le informazioni disponibili in formato elettronico, che hanno un legame con la Svizzera.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c nonché 3

¹ La Biblioteca nazionale colleziona le informazioni che:

- a. sono pubblicate in Svizzera;
- c. sono create, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

³ Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale può collezionare le informazioni disponibili in formato elettronico liberamente accessibili. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.

Art. 3a Diritto di ottenimento

¹ La Biblioteca nazionale può ottenere le informazioni disponibili in formato elettronico non liberamente accessibili che sono pubblicate e hanno un legame con la Svizzera conformemente all'articolo 3 capoverso 1. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.

¹ FF 2024 753

² RS 432.21

² La Biblioteca nazionale decide se le informazioni ottenute sono conformi al proprio incarico di collezione e se vanno inserite nella propria collezione.

³ Se l'onere necessario per la fornitura delle informazioni è elevato, la Biblioteca nazionale può partecipare ai costi derivanti o, eccezionalmente, rinunciare a inserirle nella collezione.

Art. 4 cpv. 2

² Può escludere dall'incarico di collezione le informazioni che:

- a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- b. *Concerne solo il testo francese*
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.

Art. 5 cpv. 2 e 3

² Può mettere a disposizione dell'utenza per consultazione le informazioni disponibili in formato elettronico. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.

³ Garantisce che non sia pregiudicata la commercializzazione delle opere protette dal diritto d'autore e che vengano rispettati gli interessi legittimi dei titolari dei diritti; a tale scopo limita l'accesso alle informazioni disponibili in formato elettronico non liberamente accessibili e fissa un termine di protezione.

Art. 10 cpv. 4

⁴ La Biblioteca nazionale può affidare determinati compiti, segnatamente quelli volti a collezionare, rendere accessibili e far conoscere informazioni disponibili in formato elettronico, anche a istituzioni partner.

Art. 10a Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale

Se necessario per adempiere il proprio compito di cui all'articolo 2, la Biblioteca nazionale può trattare, comunicare e rendere accessibili al pubblico i dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, presenti nelle sue collezioni.

Art. 12 cpv. 2

² Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che le informazioni acquistate o prodotte con l'aiuto della Confederazione siano rese accessibili al pubblico.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

